

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4386-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro della difesa**

(V. Stampato Camera n. 4183)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra i Ministeri della difesa della Repubblica italiana e della Repubblica di Polonia è stato concluso nell'ormai lontano dicembre 1996, con obiettivi ambiziosi, in particolare sotto il profilo della collaborazione bilaterale finalizzata al «rafforzamento dei meccanismi europei di sicurezza». Nei tre anni che sono trascorsi senza che l'Accordo potesse operare, lo scenario internazionale è stato interessato da eventi di portata storica che hanno rivoluzionato il panorama politico-strategico europeo. Tra questi in primissimo luogo l'allargamento dell'Alleanza Atlantica, per cui la Polonia è ormai partecipe delle strutture politiche e militari della Nato. La cooperazione che le parti si sono impegnate a sviluppare avrebbe dovuto riguardare prevalentemente le problematiche attinenti al comando ed al controllo sulle forze armate, la formazione dei quadri militari e lo svolgimento di esercitazioni congiunte, tutti elementi giustificati nel 1996 nella prospettiva dell'imminente accessione di Varsavia all'Alleanza.

Benchè tutto quanto precede sia in parte superato dall'avvenuta accessione, l'Accordo vanta comunque una specifica dimensione culturale, prevedendo contatti volti ad approfondire le reciproche conoscenze nel campo della difesa, tanto in ambito nazionale, quanto in vista del più generale apporto alla stabilizzazione internazionale.

A fronte di questi traguardi, il disegno di legge prevede oneri appropriatamente modesti, stanziando 22 milioni al biennio, destinati a finanziare la partecipazione di funzionari italiani ai lavori della commissione mista incaricata di definire le iniziative tecniche destinate a dare sostanza ai principi dell'Accordo. Se ne raccomanda pertanto l'approvazione, per evitare ulteriori ritardi e permettere finalmente alle amministrazioni dei due Paesi di dar vita, se opportuno, nel quadro nuovo dell'adesione della Polonia alla NATO a concrete iniziative bilaterali nel campo della collaborazione militare.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni an-

nue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

